

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 9 della L. 447/1995, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nell'area di piazza San Domenico e zone limitrofe individuata nell'Allegato 1.

VALIDITA' 4 mesi (24 aprile – 24 agosto)

IL SINDACO

Premesso che:

- nella causa civile iscritta al n. 20620/2018 (R.G.A.C.) avente ad oggetto "*immissioni acustiche derivanti da aree pubbliche*" ex art. 844 c.c., instaurata innanzi al Tribunale di Napoli, i ricorrenti, residenti in Napoli nell'area di piazza San Domenico e strade limitrofe, lamentano "*un gravissimo perturbamento delle vivibilità delle loro case*" a causa dell'inquinamento acustico causato dai "*sistematici assembramenti di centinaia di persone*" nell'area;
- con sentenza n. 4462/2025 pubblicata il 06.05.2025, il Tribunale di Napoli - IV sezione civile ha condannato il Comune di Napoli "*a far cessare le immissioni di rumore nella proprietà attoree provenienti da piazza San Domenico Maggiore e zone limitrofe, adottando tutte le cautele idonee a riportare dette immissioni entro la soglia della normale tollerabilità (...)*" e ha condannato, altresì, il comune al risarcimento dei danni in favore degli attori;
- il Comune di Napoli ha presentato appello avverso la citata sentenza presso la Corte di Appello di Napoli;
- i ricorrenti residenti dell'area hanno presentato ricorso innanzi al TAR avverso il silenzio del Comune in data 05.02.2026 avverso il silenzio illegittimamente serbato all'istanza notificata dai ricorrenti in data 04.06.2025 volta ad adottare l'ordinanza contingibile ed urgente di cui all'art. 9 della legge 447/1995, ovvero quella di cui all'art. 50 del D.lgs n. 267/2000.

Rilevato che:

- nel corso del giudizio civile, dall'accertamento tecnico compiuto dal Consulente tecnico d'ufficio, ancorché risalente nel tempo, è stato verificato che "*Si sono rilevate le seguenti tipologie di eventi che generano rumore: il vociare concentrato e voci e canti isolati; gruppetti con strumenti musicali e/o con impianti amplificati; artisti di strada; eventi speciali. Si tratta di rumori fluttuati, molto variabili che non sono prevedibili come intensità ed orari di attivazione*" ed che "*in tutti i punti monitorati si producono immissioni superiori alla normale tollerabilità*";
- dalla conformazione dell'area, in particolare di Piazza San Domenico, si evidenzia che gli effetti delle attività antropiche e musicali presenti creano una vera cassa di risonanza con piazzetta Nilo che poi espande in piazza San Domenico, e la disposizione a corte chiusa sia di piazzetta Nilo che della Piazza San Domenico favorisce la diffusione verso l'alto del rumore emesso a livello del suolo (anche a causa delle superfici riflettenti);
- il contributo di rumore più rilevante è, pertanto, determinato dagli avventori presenti sulle aree interessate, da esibizioni con utilizzo di strumenti musicali amplificati e/o a percussione, anche da parte di artisti di strada.

Rappresentato che:

- il Comune di Napoli, a seguito di quanto disposto con i provvedimenti di cui sopra, in ossequio al principio di proporzionalità dell'azione amministrativa e del necessario temperamento delle esigenze del commercio con quelle del riposo e della quiete dei cittadini, ritiene di dover adottare azioni di contenimento dei rumori, disturbo, pulizia, stazionamenti fuori dagli esercizi, anche invitando gli esercizi commerciali ad assumere presidi e misure atte a minimizzare gli impatti della propria attività commerciale e a contemperarne i riverberi nelle aree esterne anche con riferimento alla presenza dei plateatici concessi;
- tenuto conto che i rilievi effettuati dal CTU sono risalenti agli anni 2019 e 2020 e, pertanto, al fine di adottare un provvedimento idoneo a ridurre l'inquinamento acustico dell'area, è necessario effettuare i rilievi fonometrici aggiornati (cfr. ordinanza n. 39/2023 del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara sez. I).

Dato atto che:

- con nota prot. 179504 del 06.02.2026, l'Amministrazione comunale ha richiesto all'ARPAC l'effettuazione di una campagna di monitoraggio acustico nelle zone oggetto di contenzioso;
- con pec del 25 marzo 2026, acquisita al protocollo dell'Ente n. 363275, l'ARPAC ha trasmesso le risultanze dei citati monitoraggi acustici effettuati il giorno 06.03.2026 in orario notturno, come integrati con successiva comunicazione del 2 aprile 2026, acquisite al protocollo n. 0398749.

Evidenziato che:

- nella relazione dell'ARPAC si legge che il valore di rumore ambientale e di rumore residuo è stato ricavato dalla misura effettuata sul fronte della piazza in due differenti finestre temporali: più precisamente, per valutare il *rumore residuo* nella finestra temporale notturna (22:00-06:00) (rumore in assenza della situazione disturbante), si è considerata la misura effettuata nello stesso sito prima dell'inizio della frequentazione massiva della piazza dalle ore 22,22 alle ore 22,38 e per il *rumore ambientale* nella finestra temporale notturna (22:00-06:00) si è valutata la misura effettuata, nello stesso locale, nell'intervallo temporale dalle 23:20 alle 23:39;
- dai rilievi effettuati dalle ore 22.09 alle ore 23.39 è stato evidenziato che la sorgente di rumore è definita come "(...) *Per quanto concerne la provenienza del disturbo (...) la stessa è derivante dal vociare delle persone assembrate nella piazza e nelle stradine limitrofe*" e che "*L'unica manifestazione "musicale" presente (a distanza), udita dall'appartamento, è da riferirsi ad un tamburo in strada suonato da un "artista di strada"*";
- negli accertamenti tecnici viene evidenziato che dalle ore 22.00 il profilo sonoro comincia a crescere e in funzione conformazione delle strade limitrofe (come via Benedetto Croce), a causa dell'effetto canyon, i rumori si percepiscono maggiormente anche se vengono prodotti lontano dalla posizione del recettore;
- nella relazione dell'ARPAC si conclude che "*Il calcolo del valore differenziale, tra i livelli di rumore ambientale di 61,5 dBA ed rumore residuo di 56 dBA portano ad un valore differenziale di 5.5 dBA, maggiore del limite per l'intervallo temporale notturno (22:00- 06:00) che è di 3 dBA*";
- i rilievi dell'organo tecnico accertano che la sorgente di disturbo acustico è individuata nell'assembramento degli avventori presenti nell'area oggetto di monitoraggio, nei suoni prodotti dagli strumenti degli artisti di strada, in particolare a percussione, e dalle esibizioni e performance occasionali che si svolgono in piazza.

Dato atto che:

- sono state acquisite segnalazioni per presunto inquinamento acustico da parte dei cittadini residenti e le relazioni di servizio trasmesse dalla Polizia Locale;

- la Polizia locale ha censito l'elenco delle attività di somministrazione insistenti nell'area interessata dal giudizio.

Rilevato che:

- in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, adottato con Deliberazione di C.C. n. 8 del 28/07/2021, l'Amministrazione comunale può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione o autorizzazione, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- in conformità del vigente Regolamento canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria l'Amministrazione comunale può imporre l'utilizzo del plateatico nel rispetto e nei limiti delle disposizioni regolamentari e di legge;
- la presenza di numerosi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività artigianali alimentari ed anche di esercizi di vicinato rende l'ambito fortemente attrattivo, in particolare nelle ore serali, facilitando il fenomeno della "movida";
- coerentemente alle esigenze di tutela palesate dalla situazione di fatto ed accertate dal CTU e confermate dall'ARPAC e nel rispetto del principio di adeguatezza delle adottande limitazioni alle finalità perseguite, è necessario assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività degli esercizi commerciali e artigianali alimentari, di somministrazione di alimenti e bevande e di svago, attraverso il contemperamento degli interessi pubblici e privati e di tutela dell'ambiente e del decoro urbano.

Richiamati:

- la sentenza n. 4462/2025 pubblicata il 06.05.2025 del Tribunale civile di Napoli;
- la relazione tecnica dell'ARPAC che, nel corso del monitoraggio effettuato in data 06.03.2026 nell'area piazza San Domenico e aree limitrofe, ha accertato il superamento del valore di immissione al recettore, stabilito dal DPCM 14/11/97, in 3 dBA per l'orario notturno (22:00- 06:00), un profilo sonoro crescente dalle ore 22.00.

Rilevato che:

- il Regolamento di Polizia e Sicurezza urbana, approvato con deliberazione consiliare n. 75 del 5 dicembre 2022, all'art. 12 comma 4, prevede che *"Fatte salve le attività di spettacolo e/o manifestazioni temporanee - che necessitano di specifiche autorizzazioni - nelle piazze, strade o altri spazi pubblici è fatto divieto a chiunque l'utilizzo di strumenti di amplificazione, comunque alimentati, e l'utilizzo di strumenti di percussione. Questa disposizione si attua anche alla disciplina dell'Arte di Strada, fermo restando la possibilità di prevedere nel Regolamento per l'Arte di Strada nella Città di Napoli specifiche aree dove consentire l'utilizzo di amplificatori e/o percussioni"*;
- al fine di riportare le immissioni acustiche causate anche dagli strumenti utilizzati dagli artisti di strada e/o dai frequentatori dell'area, che diventa attrattore per i passanti, è necessario adottare ulteriori limitazioni rispetto a quanto già previsto dai Regolamenti vigenti per chiunque stazioni nell'area con utilizzo di strumenti musicali amplificati o meno.

Rappresentato che:

- gli effetti della movida, causati altresì dell'abuso di bevande alcoliche, si accentuano con evidente recrudescenza nelle ore notturne, perdurando finanche sino alle prime ore del mattino, quando i controlli esercitati dalle forze dell'ordine e dalla polizia locale non possono sortire effetti risolutivi a

causa della evidente sproporzione tra il numero degli avventori dei locali notturni e gli organi deputati al controllo;

- è necessario adottare un provvedimento avente una vigenza temporale funzionale al processo rieducativo orientato a radicare diverse abitudini orarie finalizzate al corretto utilizzo del tempo libero inteso come divertimento sano e benessere psico-fisico, in quanto strumento fondamentale di aggregazione sociale, ma anche risorsa preziosa per rendere la città vivace, in grado di generare valore sociale, oltre che economico, e di operare come magnete per i turisti;
- è necessario, altresì, inibire l'area allo svolgimento di qualsiasi evento occasionale, esibizione e performance artistica nell'orario serale nell'area interessata.

Valutato che:

- la sorgente di disturbo prevalente è identificata dalla presenza di eventi musicali improvvisati da musicisti e da artisti di strada, dal rumore antropico generato dall'assembramento delle persone e dalle esibizioni e performance occasionali che si svolgono in piazza;
- il rumore antropico è per sua natura è aleatorio e variabile in funzione del numero di avventori e della densità di esercizi pubblici nell'area di piazza San Domenico e aree limitrofe pedonali;
- gli esercizi di somministrazione presenti nell'area, oltre a costituire un punto di aggregazione, dopo le ore 23.00 sono utilizzati in gran parte per l'asporto di bevande perlopiù alcoliche per il consumo in piazza San Domenico e nelle aree pedonali adiacenti;
- al fine di adottare misure idonee a contenere gli assembramenti in piazza San Domenico e piazzetta Nilo e ridurre, di conseguenza, il rumore da questi prodotto, è necessario perimetrare l'area oggetto di provvedimento inibitorio tenendo conto della mobilità degli avventori tra i vari esercizi pubblici presenti non solo nelle citate piazze, ma anche nell'ambito delle strade adiacenti, anche al fine di non creare discriminazioni tra i locali.

Evidenziato, infine, che tali misure devono essere adeguate a garantire il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nell'area e riportare le immissioni acustiche entro i limiti soprattutto in orario notturno, ai sensi della Legge Quadro sull'inquinamento acustico del 26 ottobre 1995, n. 447 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997.

Visti:

- l'articolo 9 della legge n. 447/1995 che dispone: *«1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri»;*
- l'art. 50 comma 5 D. lgs. 267/2000 che prevede *«In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle*



Area Sviluppo Economico
Servizio SUAP

Area Ambiente
Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio

Area Sicurezza
Servizio Polizia locale

esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche».

Valutato, pertanto, che ricorrono i presupposti, previsti dall'art. 9 della L. 447/1995 e richiamati dall'art. 20 del vigente Piano di Zonizzazione acustica, per l'adozione di una ordinanza sindacale quale rimedio per la tutela dei cittadini dall'inquinamento acustico accertato dagli organi tecnici competenti e volto ad arginare gli effetti della movida, prevedendo, nel rispetto del principio di adeguatezza e gradualità, la limitazione allo svolgimento di talune attività fino all'inibizione delle stesse nell'area individuata, in cui il rumore antropico, causato dall'assembramento di persone nei pressi dei locali, è accertato quale rumore prevalente rispetto ad altre sorgenti di rumore.

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 616/1977, art. 19;
- il D.Lgs. n. 114/1998;
- la Legge regionale 21.04.2020 n. 7;
- la Legge n. 48/2017;
- la Legge n. 447/1995, art. 9;
- la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- l'art. 10 del Regolamento canone unico patrimoniale di concessione n.160/2019;
- il Piano di Zonizzazione acustica, approvato con delibera di Consiglio comunale n° 204 del 21 dicembre 2001;
- il Regolamento di Polizia e Sicurezza urbana approvato con deliberazione consiliare n. 75 del 05 dicembre 2022.

Attestato che il presente provvedimento non contiene dati personali.

Sentiti gli Assessori al *Turismo e alle Attività Produttive*, alla *Salute e al Verde* e alla *Polizia locale e alla Legalità*.

La Dirigente del servizio
SUAP

Dott.ssa Antonietta Rubino

La Dirigente del servizio
**Tutela dell'Ambiente,
della Salute e del Paesaggio**
Arch. Giuliana Vespere

Il Comandante
della **Polizia Locale**

Gen. Ciro Esposito

ASSUME

- il presente provvedimento per intervenire sui profili specificamente individuati e considerati dal Tribunale di Napoli e dalle relazioni tecniche degli organi tecnici di controllo, quali cause del superamento delle immissioni acustiche, come segue:
 - limitazioni nei confronti delle attività di vendita e somministrazione che possano favorire lo stazionamento al di fuori degli esercizi commerciali e di somministrazione degli avventori e, più in generale, dei soggetti che possono diventare "frequentatori/clienti" e generare fenomeni di "movida" in relazione allo stazionamento di persone anche al di fuori degli spazi di occupazione pubblici e dei plateatici concessi;

- limitazioni alla vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche per tutti i giorni della settimana e per la fascia notturna in cui è stato accertato lo stabile superamento dei limiti massimi di inquinamento acustico;
- inibizioni parziali delle attività attraverso la chiusura anticipata dei pubblici esercizi;
- divieto dalle ore 22.00 di svolgimento di eventi occasionali, su strada e su piazza, con utilizzo di strumenti di amplificazione e/o strumenti musicali al fine di non arrecare disturbo alla quiete pubblica.

E per l'effetto

ORDINA

Dal 24 aprile al 24 agosto 2026

- A tutte le tipologie di esercizi pubblici, esercizi di vicinato, attività artigianali anche con asporto, di piccola, media e grande distribuzione e vendita a mezzo distributori automatici nell'area di piazza San Domenico e zone limitrofe, individuata nell'Allegato 1:
 - **il divieto della vendita e della somministrazione per asporto di bevande alcoliche e analcoliche, dalle ore 22.30 alle ore 06.00 del giorno seguente**
 - **l'orario di chiusura degli esercizi è stabilito:**
 - **dalla domenica al giovedì alle ore 01:00 del giorno successivo**, consentendo 30 minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso
 - **il venerdì ed il sabato alle ore 02:00 del giorno successivo**, consentendo 30 minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso
 - **l'orario di apertura è consentito dalle ore 06:00 del mattino**
- **Il divieto dalle ore 22.00 di svolgimento di eventi occasionali, su strada e su piazza, con utilizzo di strumenti di amplificazione e/o strumenti musicali al fine di non arrecare disturbo alla quiete pubblica**

DEMANDA

- Ai competenti organi di vigilanza di intensificare i controlli per il rispetto e l'applicazione della presente ordinanza.
- All'ARPAC di procedere, al termine dei mesi di validità della presente ordinanza, a nuove verifiche fonometriche per valutare l'efficacia delle misure.

DISPONE

- la validità della presente ordinanza per 4 mesi;
- che sono fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, a seguito delle rilevazioni da parte degli organi tecnici competenti sull'efficacia delle misure assunte, in considerazione dell'evolversi della situazione di disturbo alla quiete pubblica, delle verifiche periodiche sull'osservanza dei divieti, delle proposte pervenute dagli interessati e dai controinteressati del presente provvedimento, anche in considerazione di quanto rilevato al punto precedente;
- fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque (esercenti, artisti di strada e musicisti) non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro;
- in caso di reiterazione, si procederà preliminarmente alla sospensione delle attività, ai sensi dell'art. 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), per un periodo da 1 a 30 giorni e, successivamente alla revoca del titolo.

DISPONE, altresì,

- la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito web e all'albo pretorio del Comune;
- l'efficacia del presente provvedimento a far data dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Napoli sul sito internet istituzionale www.comune.napoli.it ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni;
- la trasmissione dell'Ordinanza all'ARPAC e all'ASL.

AVVERSO il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale Campania, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2/07/2010, n. 104;
- in alternativa e per soli motivi di legittimità, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199 entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Sottoscritta digitalmente da

**Il Sindaco
Gaetano Manfredi**

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D. Lgs. 82/2005.